

Citta' metropolitana di Torino

A1267- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Po, in Comune di La Loggia, ad uso irriguo, richiesta dall'Azienda Agricola BAUDUCCO MARIO.

Pratica N. A/1267 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4641 del 28/07/2023; Pratica n. A/1267

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola BAUDUCCO MARIO con sede legale in Moncalieri, Via Tetti Sapini – C.F. *omissis* - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po, in Comune di La Loggia, ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° GIUGNO ed il 30 SETTEMBRE di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa centrifuga azionata da trattrice, in modo che la portata massima non superi 21 l/s, la portata media non superi 0,14l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 1.500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di La Loggia, distinti in catasto al Foglio 20 particelle nn. 1,6,7,13,22,49 - aventi la superficie complessiva di Ha 04.48.88coltivati a mais;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021 che, nel tratto interessato dall'attingimento in oggetto, è pari a 10.700 l/s; altresì l'attingimento dovrà essere esercitato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 173 del 23/06/2023 dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po Piemontese citata in premessa, riportante "giudizio favorevole di screening di incidenza" ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse;
5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso agricolo relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)